



EcoBioNews

Direttore editoriale Giuliano D'Antonio

Il testo del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Come cambia l'import dei prodotti biologici

Le disposizioni attuative per l'applicazione del regolamento europeo per quanto riguarda il regime dei flussi in entrata da Paesi terzi

Si pubblica di seguito il testo del Decreto Ministeriale n. 18378 del 9 agosto 2012 concernente le "Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi".

Articolo 1

1. Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene le disposizioni per l'attuazione delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi (Regg. (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08, modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 508/2012);

2. Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;

3. Gli importatori assolvono agli obblighi previsti all'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008 informando, almeno sette giorni prima, l'Organismo di Controllo al quale sono assoggettati e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF) - (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca), di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione Europea;

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trasmesse tramite mail all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del presente Decreto;

5. Fatte salve le procedure operative di ciascun Organismo di Controllo, gli Organismi stessi verificano che le comunicazioni, di cui al precedente



paragrafo 3 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità;

6. Gli Organismi di Controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Articolo 2

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive

delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca) i prodotti e le relative quantità, sulla base della classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC), di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente.

2. Le informazioni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono trasmesse, tramite mail, all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato II del presente Decreto;

Articolo 3

Qualora il MiPAAF riceva comunicazioni relative al sospetto di non conformità di un prodotto biologico importato da Paesi terzi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2011 n. 14458.

Articolo 4

Gli Organismi di Controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli

frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

Articolo 5

1. Gli Organismi di Controllo comunicano, ogni 15 giorni, al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca ed Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) e alle Regioni e Province Autonome, i provvedimenti adottati nei confronti degli operatori a seguito di riscontrate non conformità.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse tramite invio di un messaggio di posta elettronica agli indirizzi saq10.importazioni@mpaaf.gov.it e vico1@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "Non Conformità: Odc", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato III del presente Decreto;

3. Le Autorità Competenti richiedono, se del caso, integrazioni alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

L'importatore che, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 508/2012, non intende avvalersi delle autorizzazioni in corso di validità, rilasciate dal MiPAAF ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008, presenta idonea comunicazione al MiPAAF e al proprio Organismo di Controllo, indicando il riferimento all'autorizzazione e la data dalla quale intende non avvalersi della stessa.